

## Minorata difesa e tempo di notte

(Cass. pen., Sez. II, 17 dicembre 2019 – 23 dicembre 2019, sent. n. 51929)

La circostanza aggravante della minorata difesa di cui all'art. 61, n. 5 c.p. si fonda su una valutazione in concreto delle condizioni che hanno consentito di facilitare l'azione criminosa, sicché non vale ad integrare automaticamente la stessa la ricorrenza di situazioni astrattamente idonee a limitare l'azione difensiva della persona offesa.

Pertanto, ne consegue che la sola situazione astratta del tempo di notte non integra, per ciò solo, la circostanza aggravante in parola, richiedendosi sempre un vaglio in concreto dell'incidenza della predetta situazione sull'*iter* criminoso.

\*\*\*

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GALLO Domenico - Presidente -

Dott. MANTOVANO Alfredo - Consigliere -

Dott. AIELLI Lucia - Consigliere -

Dott. PACILLI G. A.R. - rel. Consigliere -

Dott. MONACO Marco Maria - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

### SENTENZA

sul ricorso proposto da:

B.A., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Roma il  
7.12.2018;

Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

Udita nell'udienza pubblica del 17.12.2019 la relazione fatta dal  
Consigliere Dott. Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;

Udito il Sostituto Procuratore Generale in persona di Pietro Molino,  
che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del  
ricorso;

Udito l'avv. Marco Cardinali, difensore del ricorrente, che ha  
chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 7 dicembre 2018 la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza emessa l'11 maggio 2018 dal Tribunale della stessa città, con cui B.A. è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui all'art. 385 c.p., comma 3 e art. 61 c.p., n. 2; L. n. 110 del 1975, art. 4 e art. 61 c.p., n. 2; art. 628 c.p., comma 1 e comma 3, n. 1, art. 61 c.p., nn. 5 e 6.

Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione l'imputato per mezzo del suo difensore, deducendo i seguenti motivi:

1) violazione e falsa applicazione dell'art. 61 c.p., n. 5 e mancanza di motivazione in ordine all'applicazione dell'aggravante dell'aver commesso il reato approfittando di circostanze di tempo, di luogo e di persone tali da ostacolare la privata difesa. La Corte d'appello avrebbe motivato l'applicazione dell'aggravante de qua facendo riferimento al fatto che a causa dell'ora tarda, in prossimità della chiusura dell'attività del locale, non sarebbero stati presenti avventori in grado di intervenire in soccorso della vittima. Di fatto, invece, l'orario di chiusura del negozio sarebbe fissato per le due di notte e il dipendente del locale, adiacente al luogo in cui si è consumato il reato e aperto nell'orario del fatto, avrebbe visto l'imputato entrare nel negozio armato, con la conseguenza che non potrebbe dirsi sussistente la minorata difesa di cui all'art. 61 c.p., n. 5;

2) violazione e falsa applicazione dell'art. 62 bis c.p. e mancanza di motivazione in ordine alle ragioni per cui l'inserimento dell'imputato in una comunità terapeutica non fosse un elemento positivamente valorizzabile al fine della concessione delle attenuanti generiche.

All'odierna udienza pubblica è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe e questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1 Il primo motivo difetta di specificità.

La Corte d'appello, richiamando le argomentazioni del giudice di primo grado, ha ritenuto configurata l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 5, non solo in ragione del tempo di notte ma anche dell'assenza di persone in grado di intervenire in ausilio della vittima.

Così motivando e, dunque, effettuando una valutazione in concreto della situazione, il Collegio territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte (Sez. 4, n. 30990 del 17/5/2019, Rv. 276794), secondo cui la circostanza aggravante della minorata difesa si fonda su una valutazione in concreto delle condizioni che hanno consentito di facilitare l'azione criminosa, non valendo ad integrare automaticamente la stessa la sola situazione astratta del tempo di notte.

Di contro, la doglianza del ricorrente, che peraltro neppure ha dedotto un travisamento della prova, è tesa a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074).

1.2 Anche il secondo motivo è privo di specificità.

La Corte d'appello ha fatto riferimento alla gravità dei fatti, particolarmente allarmanti anche in considerazione della peculiare situazione in cui si trovava l'imputato, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari e controllato con braccialetto elettronico. La medesima Corte ha ritenuto recessivo l'inserimento dell'imputato in una comunità terapeutica e tale valutazione sfugge ad ogni rilievo censorio, avendo la giurisprudenza di legittimità ripetutamente affermato che, al fine di ritenere od escludere la configurabilità delle attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere

in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio: anche un solo elemento, attinente alla personalità del colpevole od all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso, può, pertanto, risultare all'uopo sufficiente (così, ex multis, Sez. II, n. 3609 del 18.1.2011, Rv. 249163).

2. Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile e tale declaratoria comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende, a titolo di sanzione pecuniaria.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

Sentenza con motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, udienza pubblica, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2019